

SENTENZA Nr. 65 ANNO 2016



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI PERUGIA

TERZA SEZIONE CIVILE - UFFICIO FALLIMENTARE

IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE

riunito in camera di consiglio con l'intervento dei Magistrati:

dott.ssa M. Letizia Lupo	-Presidente
dott.ssa Francesca Altrui	-Giudice rel.
dott.ssa Stefania Monaldi	-Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella procedura iscritta al N. 102/2016 R.G.Pre-Fall, avente ad oggetto: dichiarazione di fallimento di SAVA COSTRUZIONI SRL IN BREVE SAVA SRL IN LIQUIDAZIONE con sede in VIA CADUTI DEL LAVORO 50 - C.F. 02562770541 .

- **OMISSIS** -

P.Q.M.

Il Tribunale di Perugia, Terza Sezione Civile - Ufficio Fallimentare, in composizione collegiale, letti ed applicati gli artt. 1, 5, 6, 9, 14 e 16 del R.D. 16.3.1942 n°267, così come successivamente modificati ed integrati

Dichiara

il fallimento della società SAVA COSTRUZIONI SRL IN BREVE SAVA SRL IN LIQUIDAZIONE con sede in VIA CADUTI DEL LAVORO 50 - C.F. 02562770541 .

Delega

alla procedura il Giudice dott.ssa Francesca Altrui.

FALL 63/2016

IDN FALL 102/16

Rep. 676

Nomina

Curatore: la dott.ssa Francesca Ferroni.

Dispone

che il Curatore proceda, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni che si trovino presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni della fallita, ovunque essi si trovino, a norma dell'art. 84 della legge fallimentare.

Ordina

alla fallita di depositare in Cancelleria, entro tre giorni, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori.

Stabilisce

il giorno 22/02/2017 Ore 10:30 per l'adunanza dei creditori, che avrà luogo nell'Ufficio del Giudice Delegato, per la verifica dello stato passivo.

Assegna

ai creditori ed ai terzi, che vantino diritti, reali o personali su cose in possesso della fallita, termine perentorio fino a trenta giorni prima dell'adunanza per la trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore delle relative domande, avvisando che le domande presentate con modalità diverse saranno irricevibili e che quelle trasmesse dopo la scadenza del suddetto termine ed entro dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo (termine che non vi è ragione di prorogare in questa sede) verranno trattate come domande tardive a norma dell'art. 101 L.F.

Dispone


che la presente sentenza sia notificata, comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 133 c.p.a. e 17 L.F.

Così deciso in Perugia il 24/06/2016

Il Giudice Estensore



il 28/06/2016 Il Presidente



Al curatore
All'Archivio Notarile
Al Consiglio Notarile
All'Agenzia delle Entrate
Alla Camera di Commercio di PG
Alla ditta Zucchetti

Perugia, li 28.06.2016

ESTRATTO CONFORME ALL'ORIGINALE
Perugia, 28.06.2016

Il Cancelliere
Dott.ssa Sabrina Giommetti

